CAMERA DEI DEPUTATI N. 890

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei Deputati ALDISIO SALVATORE, RESTIVO, DANTE, GIGLIA, DI LEO, CERRETI ALFONSO

Presentata il 27 febbraio 1959

Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'avvenuta formazione della Corte Costituzionale e l'inizio del suo funzionamento oltre che la coincidenza fra le persone di taluni membri della Corte Costituzionale e dell'Alta Corte siciliana, hanno richiamato all'ordine del giorno il problema della coesistenza o meno dei due organi in ordine alle competenze a ciascuno di essi rispettivamente assegnate dalla Costituzione (articolo 134) e dallo statuto della Regione siciliana (articoli da 24 a 30).

Una prima questione si pone – e fa d'uopo risolverla preliminarmente – rispetto alla procedura da seguirsi: è stato, infatti, da taluno sostenuto che all'entrata in funzione della Corte Costituzionale debba far seguito l'automatica soppressione dell'Alta Corte siciliana in virtù della VII disposizione transitoria della Costituzione.

Siffatta tesi, che scaturisce da una superficiale valutazione dei termini del problema, non può reggere per tre ordini di considerazioni: anzitutto, perché lo statuto siciliano – che istituisce l'Alta Corte – è divenuto legge costituzionale il 26 febbraio 1948 ad opera di quella medesima assemblea Costituente che approvò la Costituzione della Repubblica il 22 dicembre 1947. Siamo, quindi, di fronte a due norme che presentano una identica rilevanza costituzionale; ora è noto che in tali casi, l'unico criterio di prevalenza può essere dato dalla successione nel tempo, per cui la VII disposizione transitoria contenuta nella Costituzione del 1° gennaio 1948 deve cedere il passo allo statuto della Regione siciliana e cioè alla legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2.

Non solo, ma poiché, secondo la stessa dizione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; lo statuto siciliano è entrato nella sua integrità a « far parte della costituzione della Repubblica », ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione », la base costituzionale dell'Alta Corte siciliana va ricercata nel predetto articolo 116 e nella VII disposizione transitoria della Costituzione. Di conseguenza, oltre al principio, secondo cui tra due leggi di pari grado che si succedono nel tempo, la prima cede alla seconda, vale anche il principio secondo cui tra una norma generale e una speciale di pari valore, quella generale cede di fronte all'altra.

Sotto questo profilo pertanto non può esservi dubbio che qualsiasi modifica, anche parziale, degli articoli dello statuto siciliano debba essere fatta in conformità degli articoli 116 e 138 della Costituziane e dell'articolo 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Il secondo luogo, non si può trascurare quel che avvenne in Parlamento, su questo identico problema, nel corso della prima

legislatura. La relazione ministeriale al disegno di legge concernente « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale » (Doc. Senato, I Legislatura, n. 23, 1948) adombrava la tesi della soppressione automatica – pur con le dovute cautele relative alla sua opinabilità – concludendo con l'affermare che non erasi comunque ritenuto di inserire nello schema una norma che dichiarasse la soppressione dell'Alta Corte per la necessità che fosse preventivamente sentita l'Assemblea regionale siciliana, a norma dello statuto. Il che rivela l'estrema prudenza del Governo dell'epoca e sotto il profilo politico e sotto quello giuridico, nell'affrontare la non lieve questione: rimane incontrovertibile, ad ogni modo, che il Governo riteneva opinabile la tesi dell'automatismo, al punto da riserbarsi di proporre l'aggiunta di una disposizione in proposito, una volta udito l'avviso dell'Assemblea regionale.

Senonché il problema venne risolto in senso più radicale dal Senato il quale, accettando la tesi sostenuta dall'insigne maestro di diritto Vittorio Emanuele Orlando, sulla successione storica delle leggi e riportata nella relazione Persico (Doc. Senato 23-*a*), 1949) approvò il 4 febbraio 1949 un ordine del giorno del senatore Azara con il quale, premesso che la questione dell'Alta Corte doveva essere risolta con la legge costituzionale, si invitava il Governo ad assumerne prontamente l'iniziativa.

Veniva con ciò a farsi giustizia dell'assurda tesi dell'automatismo incompatibile con uno dei più elementari principi del diritto italiano.

La Camera a sua volta esaminando la proposta di legge constituzionale Leone ed altri (Doc. Camera dei Deputati, I legislatura, n. 1292), deliberò di stralciare (2 luglio 1952) per un più compiuto e separato esame, l'articolo 16 della proposta medesima, con il quale si stabiliva la cessazione dell'Alta Corte siciliana entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Successivamente, e per iniziativa dei deputati Caronia ed altri, veniva presentato (21 novembre 1952) un emendamento con il quale si tendeva ad istituire una Sezione speciale della Corte Costituzionale; senonchè l'intervenuto scioglimento delle Camere, che ebbe luogo nella primavera del 1953, fece decadere l'articolo stralciato ed il relativo emendamento.

Non si può tuttavia non riconoscere il preciso e chiaro intendimento delle due Camere della prima legislatura, di risolvere il problema per legge, e per di più, costituzionale.

In terzo ed ultimo luogo, la definitiva condanna della teoria dell'automatismo viene proprio dalla Corte Costituzionale, la quale ha deciso in sede di verifica dei poteri – come è noto – di riconoscere compatibile l'ufficio di membro dell'Alta Corte siciliana con quello di giudice costituzionale in attesa che la questione sia definitivamente regolata: ove, per regolamento non si può intendere che una soluzione legislativa di rilevanza costituzionale, altrimenti la pronunzia del supremo Consesso avrebbe un valore di vacua accademicità giuridica che non è lecito ad alcuno attribuirgli.

Se, infatti, avesse valore assorbente, non si vede perchè la Corte Costituzionale avrebbe dovuto stabilire la compatibilità delle funzioni di alcuni suoi membri in un ufficio che ora si pretenderebbe essere inesistente. La tesi quindi dell'automatismo urta contro un preciso deliberato della Corte Costituzionale ed è, fra l'altro, irrispettoso ed irriguardoso verso quest'ultima il sostenere la validità.

In queste condizioni, non rimane che risolvere il problema per la via maestra della sovrana determinazione parlamentare ed è a questo scopo che è diretta la presente proposta di legge costituzionale la quale riproduce il testo dell'emendamento Caronia ed altri, rivolto a dare vita ad una sezione Speciale della Corte Costituzionale, proposta su cui l'Assemblea regionale ebbe allora ad esprimersi favorevolmente e che rappresenta, altresì, un doveroso omaggio al pensiero chiaramente espresso al senato dall'onorevole Vittorio Emanuele Orlando nel corso della passata legislatura.

Il disegno di legge non è giustificato da una pretesa incompatibilità tra l'Alta Corte siciliana e la Corte Costituzionale, ma da una valutazione di ordine politico che, nel rispetto delle garanzie poste dall'ordine costituzionale alla Regione siciliana, vuole costituire un atto di riverente omaggio alla Corte Costituzionale che si viene così a porre come l'unico organo della Repubblica a presidio della legittimità costituzionale delle leggi.

La necessità di una Sezione speciale è giustificata dalla diversità di contenuto delle norme che regolano la competenza delle due Corti e dalla diversità del sistema dei controlli in esse prevista.

L'Alta Corte per la Regione siciliana è competente a decidere sia sulla costituzio-

nalità delle leggi e dei regolamenti dello Stato rispetto allo statuto siciliano ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione, ed è competente anche a giudicare dei reati commessi dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni. Non solo, ma il contenuto del controllo, a differenza di quanto avviene per la Corte costituzionale, riflette anche la valutazione di quegli interessi propri della Regione, garantiti dall'articolo 17 dello statuto, ed abbraccia l'esame di ogni vizio formale e materiale di cui sia affetta la legge regionale.

Inoltre la forma del controllo attuata dallo statuto siciliano è diversa da quella prevista dagli articoli 134-137 della Costituzione. Per le leggi siciliane lo statuto non ha un potere di controllo preventivo esercitato in sede politica con l'approvazione del visto e la richiesta di riesame, ma un potere di impugnativa che viene esplicato direttamente dal Commissario dello Stato, il quale avendo anche il potere di impugnare le leggi dello Stato, si configura piuttosto come organo di esercizio di un Ministero dell'osservanza delle leggi costituzionali nei rapporti tra Stato e Regione.

Rispetto alle Regioni comuni, poi, limitati sono anche i poteri concessi dallo Stato per la eccitazione del sindacato di legittimità costituzionale delle leggi siciliane: il termine per la impugnativa in via principale contro le leggi delle Regioni di diritto comune è fissato in quindici giorni (articolo 127 della Costituzione); le leggi siciliane, invece, possono essere impugnate solo entro cinque giorni dalla comunicazione della legge e, secondo l'articolo 29 dello statuto, sono promulgate ed immediatamente pubblicate, decorsi 30 giorni dalla impugnazione senza che sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento.

Sicché, mentre l'effetto sospensivo della esecutorietà della legge regionale, prodotto dall'impugnazione del Governo nazionale, permane fino alla risoluzione della questione sollevata, nell'ordinamento della Regione siciliana esso ha durata limitata.

Non va trascurato infine, il rilievo sul modo di formazione della Corte regionale siciliana che, assicurando una paritaria partecipazione delle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, alla elezione dei giudici, tende a rafforzare e garantire la forma e le condizioni particolari di autonomia conferite alla Sicilia in conformità all'articolo 116 della Costituzione.

Da quanto precede, risultano sufficientemente chiariti i motivi che hanno indotto i proponenti a suggerire l'adozione di una norma che senza mutare alcunché delle attribuzioni dell'Alta Corte siciliana, le devolve integralmente ad una Sezione speciale della Corte Costituzionale.

La formulazione proposta offre il vantaggio di impedire ogni soluzione di continuità nell'attività degli organi di giustizia costituzionale ed elimina tutti i problemi di diritto transitorio, essendo evidente che le norme relative ai giudici della Corte Costituzionale varranno automaticamente anche quelle della Sezione speciale che, designati dall'Assemblea regionale siciliana, sono nominati dal Presidente della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La competenza dallo Statuto della Regione siciliana attribuita all'Alta Corte, ivi prevista, è dovuta ad una Sezione speciale della Corte Costituzionale.

La Sezione è presieduta dal presidente della Corte Costituzionale ed è composta di tre membri effettivi ed uno supplente, scelti dal Presidente stesso tra i giudici della Corte e di tre membri effettivi ed uno supplente, designati dalla Assemblea regionale siciliana e nominati dal Presidente della Repubblica.

Tali membri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.